



•ALERT•

7 MAGGIO 2020

Norma ISO 22301: il valore del Business Continuity Management System nella Fase 2

L'esigenza di implementare un sistema di gestione in grado di garantire la continuità operativa (**Business Continuity Management System** o **BCMS**) sorge da un'analisi delle nuove necessità delle imprese nella c.d. "Fase 2", che non si risolvono con il tema della sicurezza, ma abbracciano l'intera organizzazione aziendale.

La safety è infatti solo uno degli aspetti legati alle conseguenze dell'emergenza COVID-19: oggi le imprese sono principalmente in crisi sia a causa dell'interruzione dell'operatività, che ha determinato un danno economico potenzialmente in grado di pregiudicare la sopravvivenza stessa delle aziende, sia a causa della necessità di adottare nuove modalità di lavoro (applicazione di severi protocolli di sicurezza negli ambienti lavorativi, gestione accorta delle risorse umane, revisione dei turni e degli orari di lavoro, applicazione dello smart working e implementazione dell'Internet of Things, per citare alcuni dei cambiamenti più significativi), che comportano una serie di ulteriori criticità organizzative e di compliance legale. Da tale situazione nasce l'esigenza per le imprese di costruire un sistema di gestione idoneo a renderle **resilienti rispetto ad eventi c.d. disruptive legati alla minaccia biologica**, onde evitare che (i) l'eventuale chiusura forzata per un determinato lasso di tempo, (ii) le conseguenze di inadempimenti contrattuali, (iii) l'applicazione di sanzioni per inosservanza a norme imperative e (iv) l'inefficienza organizzativa, possano causare ripercussioni pregiudizievoli e incontrollate sul business dell'azienda.

Le linee guida per implementare un sistema di business continuity sono già previste da una norma ISO, la numero 22301:2019 (il cui titolo è "*Security and resilience – Business continuity management systems – Requirements*").



Tale normativa, che ha la **peculiarità di coinvolgere trasversalmente tutte le aree operative e gestionali dell'azienda**, ha quale obbiettivo quello di individuare i requisiti atti alla pianificazione e alla realizzazione di un sistema di gestione adeguato a **prevenire i rischi e a proteggere l'impresa** da eventi potenzialmente idonei a causare interruzione operativa. Ciò in quanto il sistema è mirato a far sì che l'organizzazione sia in grado di rispondere, in ogni sua componente, in maniera pronta e coordinata agli eventi disruptive. Finora la normativa ISO 22301 è stata applicata soprattutto per prevenire le conseguenze di eventi di origine naturale (come terremoti o esondazioni) o in ambito informatico (per prevenire, ad esempio, interruzioni di servizio). **L'ambito di estensione della norma dipende, però, dall'individuazione e dall'analisi del rischio che si vuole prevenire**: un'impresa che abbia la propria unità operativa in zone interessate da scosse telluriche si preoccuperà di calcolare il rischio sismico, le aziende che offrano servizi digitali mireranno a prevenire il rischio legato ad attacchi informatici, ma da oggi **tutte le aziende dovranno prendere in considerazione anche il rischio biologico**.

Tale necessità sorge anche da una considerazione giuridica: oggi, le aziende potrebbero astrattamente contare sull'esimente della forza maggiore per evitare le conseguenze di un proprio inadempimento dovuto all'emergenza.

In futuro, invece, una nuova ondata pandemica **non verrà più verosimilmente considerata come evento imprevedibile e inevitabile** e, conseguentemente, in difetto dell'assunzione di tutti gli strumenti idonei ad evitarne le conseguenze (quale potrebbe essere considerata appunto l'adozione di un Business Continuity Management System), **la forza maggiore difficilmente potrà trovare applicazione a tutela delle aziende**.



Evidentemente, la costituzione di un BCMS non potrebbe essere realizzata attraverso un'attività esclusivamente legale. Lo Studio, per poter assistere le imprese nel processo di implementazione del sistema di business continuity, ha stretto un accordo di **collaborazione con partner di primo livello nel mercato degli enti di certificazione**, in grado di garantire un'assistenza qualificata anche da un punto di vista tecnico e operativo.

Limitandosi in questa sede a descrivere i principali aspetti giuridici legati alla creazione di un BCMS, un primo ambito di intervento è rappresentato dall'adozione di un documento di valutazione dei rischi (DVR), eventualmente anche interferenziali, che sia **conforme ai parametri legali e aggiornato al nuovo rischio biologico**, ai sensi degli artt. 17 e 28 D.lgs. 81/2008. A tale riguardo, gli enti di certificazione stanno mettendo a punto ipotesi di norme standard universalmente riconosciute per garantire la sicurezza biologica negli ambienti di lavoro. È da sottolineare, inoltre, che i casi di infezione da COVID-19 contratta in occasione di lavoro vengono assimilati dall'INAIL agli infortuni, e che l'adozione delle misure dettate dai Protocolli governativi non è di per sé sufficiente a tutelare adeguatamente le imprese rispetto a tutti i rischi legati al contagio.

L'implementazione delle misure di sicurezza si riflette, inoltre, sull'adozione di un adeguato modello di organizzazione e di gestione ex d.lgs. 231/01, segnatamente, in relazione a quanto disposto dall'art. 25 *septies* sui reati di omicidio colposo o di lesioni gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro. Elaborare un sistema che tenga in debito conto il rischio di contagio, attuando in concreto tutte le contromisure idonee a evitare che i dipendenti, fornitori, ausiliari e clienti possano subire infezioni, significa, oltre che tutelare la salute delle persone, anche **restringere l'ambito di responsabilità penale**

dell'imprenditore e della società, nonché prevenire l'imposizione di sanzioni pecuniarie.

Un altro importante ambito legale correlato all'implementazione di un BCMS è quello relativo alla valutazione del modello di gestione adottato dall'azienda in relazione al trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR e del Codice della Privacy, delle misure di protezione giuridiche e organizzative del know-how aziendale richieste dagli artt. 98 e 99 del Codice della Proprietà Industriale e della sicurezza dei sistemi informatici. Lo smart working (ma anche l'uso intenso dell'e-commerce), aumenta esponenzialmente il rischio di perdita di dati e di attacchi informatici (che in effetti si sono registrati nelle ultime settimane), il che porta con sé un **rischio sanzionatorio e reputazionale considerevole.**

Infine, un ulteriore aspetto decisivo della due diligence legale connessa al BCMS è rappresentato sia da un'attenta analisi dei contratti in essere con i fornitori e con i clienti, sia dalla predisposizione di nuovi modelli contrattuali atti a regolare adeguatamente i rapporti futuri. Per quanto riguarda invece gli accordi pendenti, specie quelli ad esecuzione continuata o periodica, sarà opportuno intraprendere un'attività di rinegoziazione per disciplinare concordemente con la controparte contrattuale (ovviamente, quando possibile) le conseguenze di una nuova ipotesi di lockdown e/o di una forte limitazione dell'attività operativa, anche in ragione di quanto già evidenziato per il futuro in tema di possibile inapplicabilità dell'istituto della **forza maggiore.**

Allo stato attuale, il valore aggiunto dell'implementazione di un valido sistema di business continuity è quello di offrire alle imprese una soluzione integrata per affrontare le future emergenze biologiche e non solo: una struttura ben organizzata, infatti, è più reattiva nel fornire risposte anche rispetto a nuovi rischi, ed il **BCMS ha il vantaggio di potersi adeguare nel tempo alle future esigenze.**

Anche la **certificazione ISO 22301**, il cui conseguimento costituisce un passaggio eventuale di completamento del processo di costruzione di un BCMS, ha un proprio valore intrinseco, potendo, tra l'altro:

- garantire alle aziende un **vantaggio competitivo** sul mercato (è presumibile che una società che possa vantare un titolo che comprovi la sua resilienza possa essere preferita a un'altra che ne sia sprovvista) che può applicarsi in ogni settore e può essere uno strumento interessante anche per le società quotate (o che intendano quotarsi), per aumentare la fiducia degli investitori in un momento delicato come quello attuale;
- rilevare ai fini assicurativi, in quanto l'attività di **risk assessment** che costituisce il presupposto per la costruzione di un BCMS, oltre a garantire una maggior accuratezza nella scelta delle coperture più adeguate, è valorizzata dalle maggiori compagnie sotto forma di riduzione dei premi di polizza per determinati rischi;
- costituire un valido **strumento di difesa preventiva** sia rispetto ai controlli sull'osservanza delle prescrizioni contenute nei protocolli governativi di sicurezza (la cui violazione determina la sospensione dell'attività e la comminazione di sanzioni, salvo che il fatto non costituisca reato) sia rispetto ad eventuali cause per infortunio da contagio.

Lo Studio, con le sue diverse expertise, insieme al partner certificatore è in grado di accompagnare i clienti nel processo di costruzione e implementazione di un valido sistema di business continuity, resiliente e covid-proof, al fine di tutelare l'imprenditore e il futuro della propria azienda.

CONTATTI

Giacomo Falsetta

giacomo.falsetta@lcalex.it

